

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE FRATELLI
GIOVANNI E NICOLA GALLO E.T.S." di
ROCCA DE' BALDI (CN)**

Titolo I

Origine, denominazione, sede, durata, scopo, oggetto, patrimonio ed entrate

Art. 1

Origine

La "Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo E.T.S.", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, di seguito la "Fondazione", trae le sue origini dalla generosità dei Fratelli Giovanni e Nicola Gallo di Rocca de' Baldi con atto di donazione gratuita non oneroso; fu eretta in Ente Morale con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in data 15.05.1984 Decr. N. 3655/84.

Art. 2

Denominazione, sede, durata e normativa applicabile.

La Fondazione è denominata "Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo E.T.S.", ha sede in Rocca De' Baldi e ha durata indeterminata.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e da ogni altra applicabile normativa.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3

Scopo

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale sotto indicate.

Art. 4

Oggetto

La Fondazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza socio-sanitaria a persone autosufficienti e non, ovvero di natura alberghiera, sanitaria o riabilitativa sia in forma residenziale, semiresidenziale e sul territorio, nonché nell'ambito dell'educazione e della formazione giovanile.

Interviene, anche economicamente, alla promozione e partecipazione di progetti di utilità sociale del territorio nel campo dell'istruzione, del sistema educativo e della cultura con organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento.

Precisamente, nell'ambito delle attività previste dalla vigente normativa del "terzo settore" ed in particolare quelle contraddistinte dalle seguenti lettere, come da elenco dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. la Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva e principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti attività diverse, rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale:

- Locazione fondi rustici e beni immobili in genere;
- Somministrazione di alimenti e bevande e gestione di mense;
- Promozione, mediante convegni e conferenze, di momenti di formazione;
- Collaborazione con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, per la possibile gestione associata di servizi e presidi.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore.

Art. 5

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- fabbricati e beni mobili come descritti nell'allegato "A" al presente Statuto;
- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 6

Entrate

La Fondazione finanzia la sua attività mediante le seguenti entrate:

- rette derivanti dal soggiorno e dall'assistenza agli ospiti;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 7

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato utili o necessari per il raggiungimento dello

scopo sociale.

Art. 8

Irrepetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9

Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo II

Organi della Fondazione

Art. 10

Organi

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Il Segretario;
5. L'Organo di Controllo;
6. Il Revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Capo I

Composizione, nomina, funzionamento e competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 11

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

- un membro nominato dal Comune di Rocca de' Baldi;
- un membro, residente nel Comune di Rocca de' Baldi, nominato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi;
- due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente
- un membro nominato dal Comitato Esecutivo della Biblioteca Don Franco Mattalia di Rocca de' Baldi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e scade in coincidenza

con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

I Consiglieri possono essere riconfermati senza interruzione, nonché rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto competente alla nomina, affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo dell'originario mandato e, quindi, la sua nomina scadrà insieme con quella dei Consiglieri in carica.

Nessun compenso od indennità, salvo il rimborso spese per trasferte, è dovuto ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione e a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione in ossequio allo Statuto e alla legge.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporre la revoca;
- nominare il Segretario;
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- nominare il Revisore Legale e disporre la revoca, ove sia obbligatorio per legge o sia facoltativamente nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- avere tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, tanto in via ordinaria che straordinaria;
- approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e approva le variazioni al bilancio;
- definire gli obiettivi, stabilisce le linee di indirizzo, stabilisce l'importo delle rette e delle contribuzioni da richiedere agli utenti;
- deliberare i regolamenti per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in operazioni finanziarie ed assicurative, in operazioni mobiliari ed immobiliari al fine di salvaguardarne la consistenza e la redditività;
- scegliere l'istituto o gli istituti di credito con cui contrarre rapporti bancari;
- deliberare le modifiche dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti;
- deliberare le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti od istituzioni;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti;
- deliberare sulla nomina, sulle assunzioni e sui provvedimenti disciplinari o di licenziamento del personale dipendente, ne determina il trattamento giuridico e economico;

- deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli che già gli spettano per Statuto e per legge;

- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla legge come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Art. 13

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta ogni sei mesi e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo di Controllo. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso spedito mediante posta elettronica, o altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone; per la validità dell'adunanza non è computato chi, avendo interessi, non può prendere parte alle deliberazioni.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro della Fondazione e custodito presso la sede della Fondazione medesima.

I verbali devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro che può consistere anche in schede mobili.

Il Consiglio di Amministrazione può effettuare verifiche di cassa, contabili, o di riscontro della situazione finanziaria.

Capo II

Attribuzioni del Presidente, Vice Presidente e Segretario

Art.15

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ed in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Segretario;
- sottoscrive i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio;
- adotta i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto e quelli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza o di necessità ogni provvedimento, anche di straordinaria amministrazione, opportuno nel rispetto dei regolamenti interni, delle voci di bilancio di previsione corrente, cura la sospensione per gravi motivi dei dipendenti sottoponendo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o, in difetto, il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

Art. 16

Segretario

Il Segretario, che potrà anche essere il Direttore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Quando ricopre la carica di Segretario e Direttore redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente.

Collabora con il Presidente e con il Direttore per :

- la preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione

degli atti amministrativi necessari;

- l'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Capo III

Composizione, nomina, funzionamento e competenze dell' Organo di Controllo e Revisione Legale

Art.17

Composizione dell'Organo di Controllo

L'organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con il l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consultivo relativo al quinto esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi deve appartenere a una qualsiasi delle categorie sopra elencate.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo consegue il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti prescritti dall'articolo 8 comma 2 e 3 del Codice del Terzo settore.

Art. 18

Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, Codice del Terzo Settore;

f) attesta che il bilancio sociale, ove debba essere redatto per legge, sia stato redatto

in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, Codice del Terzo Settore;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di Organo Collegiale, il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che sussistano i medesimi presupposti previsti per la riunione in audio/video del Consiglio di Amministrazione .

Art. 19

Esercizio della funzione di revisione legale

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore Legale, qualora la nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con il l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consultivo relativo al quinto esercizio di durata della carica e può essere riconfermato.

La funzione di Revisore Legale è esercitata da una persona fisica o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Dovrà essere scelto un professionista di fiducia e con comprovata esperienza nel settore.

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Titolo III

Norme relative all'Amministrazione

Art.20

Direttore di Comunità Socio-sanitaria

Il Direttore, funzionario dotato di conoscenze e specificità sue proprie, oltreché di idonea qualifica, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ferma restando la rappresentanza legale della Fondazione verso terzi in capo al Presidente, il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statutari e di quelli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Elabora e propone il programma di gestione della Fondazione, con l'individuazione del relativo budget e le modalità di reperimento delle risorse.

Il Direttore può essere nominato Segretario.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo non vincolante.

Il Direttore viene assunto alle dipendenze della Fondazione nelle modalità previste dalla legge.

Titolo IV

Norme generali e Disposizioni finali

Art.21

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il 31 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Conto Consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 22

Scritture contabili e libri della Fondazione

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla legge.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art. 23

Nel caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, a norma dell'art. 27 del C.C., il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma

1, Codice del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano fini analoghi o similari e che agiscano nel campo dei servizi sociali.